

Messaggio

numero

7748

data

13 novembre 2019

Dipartimento

EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

Concerne

Modifica della Legge della scuola riguardante la protezione dei dati personali degli allievi

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione un progetto di modifica della Legge della scuola del 1° febbraio 1990 (Lsc) allo scopo di rivedere le norme relative alla protezione dei dati personali degli allievi.

I. INTRODUZIONE

Con il messaggio n. 6881 del 3 dicembre 2013 il Governo propose di introdurre un nuovo titolo X nella Lsc (artt. 91a e segg.) che permettesse di disciplinare il trattamento dei dati personali degli allievi e dei docenti. La Legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP), normativa quadro per l'elaborazione dei dati personali effettuata da organi pubblici, prevede l'obbligo di una base legale nel diritto speciale settoriale, in particolar modo per la raccolta e la procedura di richiamo di dati personali meritevoli di particolare attenzione¹ (art. 6 cpv. 1 e art. 14 cpv. 3).

Il Gran Consiglio accolse le modifiche legislative proposte dal messaggio governativo apportando alcuni cambiamenti suggeriti dall'allora Commissione speciale scolastica.

Il messaggio n. 7488 del 17 gennaio 2018 propose in seguito la modifica della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) e della Lsc per disciplinare i dati personali dei dipendenti, docenti compresi. Con la digitalizzazione dei processi lavorativi e la gestione elettronica delle candidature si imponeva infatti un adeguamento della legislazione sul personale. Il Parlamento ha accolto le modifiche della LORD e della Lsc unificando nella prima tutte le norme sull'elaborazione dei dati dei dipendenti pubblici, includendo quindi anche i docenti cantonali, comunali, direttori e vicedirettori delle scuole cantonali. Con queste modifiche la Lsc si occupa oggi solo di disciplinare i dati inerenti ad allievi e istituti mediante la banca dati Gestione allievi e gestione istituti (banca GAGI).

¹ I dati personali meritevoli di particolare protezione in base all'art. 4 cpv. 2 LPDP sono in particolare le informazioni sulle opinioni o sulle attività religiose, filosofiche o politiche, la sfera intima, lo stato psichico, mentale o fisico, come pure quelle sui reati commessi, le relative pene inflitte e i provvedimenti adottati.

II. APPLICAZIONE DELL'ART. 91D LSC

Il Consiglio di Stato ha informato lo scorso maggio 2019 la Commissione formazione e cultura del Parlamento delle difficoltà riscontrate nell'applicazione dell'art. 91d Lsc, secondo il quale i dati relativi agli allievi possono essere conservati integralmente fino ad un massimo di 4 anni dalla fine della carriera scolastica e in seguito solo in forma anonimizzata.

Due sono i problemi connessi con questo limite che il Consiglio di Stato intende risolvere con le modifiche della Lsc proposte con questo messaggio.

Fino al secolo scorso la carriera di una persona era quasi sempre contrassegnata da un percorso formativo lineare, che sfociava in un diploma con il quale veniva poi intrapresa una carriera lavorativa; molto raramente questo percorso veniva riattivato nel corso della vita. In un mondo sempre più complesso e competitivo, con nuove professioni e competenze che nascono e la relativa necessità di nuove formazioni, con l'aumento della flessibilità richiesta al lavoratore da parte del sistema economico, si assiste oggi sempre più spesso alla riattivazione del proprio percorso formativo, sia per un aggiornamento costante delle proprie competenze, sia per un nuovo orientamento della propria carriera personale. Vi sono inoltre ad es. richieste regolari di domiciliati che richiedono le licenze di scuola elementare e media per il processo di naturalizzazione. Per quel che riguarda il tema qui in esame ciò significa che sempre più vengono richieste autentiche o copie di attestati scolastici alcuni anni dopo il raggiungimento di una licenza, diploma o titolo di studio conseguito nel Cantone. Il Governo ritiene che ciò potrà avvenire in futuro ancora con maggiore frequenza e che in ogni caso è compito dello Stato garantire tale servizio ai cittadini, anche anni dopo il conseguimento di un diploma. Per garantire questo servizio si propone di modificare la Lsc in modo da dare una base legale chiara alla conservazione di questi documenti ufficiali in formato digitale e al loro richiamo su richiesta del titolare. Le verifiche giuridiche interne all'Amministrazione cantonale hanno evidenziato che il limite quadriennale dell'attuale art. 91d cpv. 1 Lsc impedisce tale servizio. La banca GAGI dovrà essere estesa per potersi interfacciare al sistema che verrà creato, presumibilmente il sistema Gestione Documentale (GED) del Centro sistemi informativi (CSI), in modo che i documenti possano essere ricercati e stampati.

Il secondo tema che si intende risolvere è quello relativo al monitoraggio del sistema formativo e più in generale alla ricerca. E' fondamentale disporre di dati e informazioni che permettano lo studio costante del sistema formativo e conseguentemente un pilotaggio informato ed efficace delle politiche educative. In passato sono state svolte, sul piano nazionale e cantonale, delle ricerche longitudinali, che hanno seguito delle coorti di giovani nei loro percorsi formativi, quindi per molti anni, permettendo di analizzare fenomeni interessanti come i cambiamenti di curriculum o le interruzioni, mettendoli in relazione con le caratteristiche del sistema formativo, il mondo del lavoro e le peculiarità individuali. In assenza di dati statistici tali studi hanno comportato un notevole dispendio di risorse. Oggi, grazie all'esistenza della banca GAGI, che è stata originariamente concepita anche con lo scopo di alimentare la ricerca, è possibile realizzare monitoraggi di questo tipo semplicemente attingendo a dati esistenti, senza ricostruire dati già disponibili con un dispendio significativo di risorse e di tempo.

Alcuni fenomeni emergenti possono anche essere meglio e precocemente compresi semplicemente attingendo ai dati della gestione degli allievi. Per esempio, il tema dei giovani che escono dal sistema formativo senza disporre di un diploma di studio del secondario II, questione attuale in parecchi Cantoni tra cui il nostro, necessita di essere seguito con dati completi e aggiornati sulla base del sistema informatico di gestione degli

allievi. Per poter seguire questi giovani al loro eventuale rientro come pure per capire quale percorso hanno seguito prima di lasciare la scuola è infatti fondamentale disporre dei loro dati di dettaglio. Per queste ragioni è necessario superare l'attuale limite quadriennale relativo alla conservazione dei dati, disponendo più a lungo, nel rispetto della protezione dei dati personali, dei dati completi degli allievi che hanno svolto la loro formazione in Ticino.

III. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

La modifica dell'art. 91a cpv. 1 precisa gli scopi della banca GAGI, riferendosi anche alla garanzia da parte dell'utenza della disponibilità di attestati e diplomi per un periodo di tempo adeguato, al monitoraggio del sistema formativo per il pilotaggio delle politiche educative, all'accompagnamento degli allievi in caso di rientro nel sistema formativo dopo un'interruzione e agli scopi statistici (ex cpv. 3 che viene abrogato).

La modifica del cpv. 2 serve invece a chiarire che la banca dati GAGI non contiene dati di natura penale. La questione era stata discussa in occasione della trattazione del messaggio n. 6881, ma in realtà dati di questo tipo non sono mai stati raccolti né è previsto di farlo in futuro. Per queste ragioni si preferisce menzionare esplicitamente questo limite nella legge, andando così a restringere i dati personali meritevoli di particolare protezione che possono essere raccolti dallo Stato.

La modifica dell'art. 91d cpv. 1, che estende a 15 anni il termine generale di conservazione dei dati e mantiene a 4 anni dalla fine del ciclo formativo specifico il limite di conservazione dei soli dati meritevoli di particolare protezione, permette di utilizzare la banca GAGI per le ricerche longitudinali e di riattivarli in caso di uscita e nuovo rientro nel sistema formativo. Purtroppo, al contrario di quanto si era ipotizzato durante la trattazione del messaggio n. 6881, il solo uso di dati anonimizzati risulta inefficace per le indagini longitudinali. D'altro canto, per quanto riguarda la riattivazione dei dati dopo l'uscita dal sistema formativo, si ritiene che sia ben difficile che una persona riattivi il proprio percorso formativo oltre 15 anni dopo averlo terminato o interrotto in precedenza. Anche da questa disposizione viene tolta la frase relativa ai dati penali, che non sono mai stati raccolti e non lo saranno nemmeno in futuro.

Il nuovo cpv. 1bis è invece necessario per gestire separatamente e con un limite temporale più lungo (50 anni dalla fine della carriera scolastica) gli attestati scolastici e i titoli in forma digitale. Si tratta di un servizio necessario, moderno e direttamente collegato alla banca GAGI che repertoria tutti i documenti ufficiali di cui una persona può aver bisogno nel corso della propria vita per certificare elementi del proprio percorso scolastico e formativo. I 50 anni sono calcolati sull'ipotesi massima (persona che avesse terminato gli studi a 15 anni e a 65 anni viene pensionata).

IV. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

La modifica legislativa non è contemplata dalle Linee direttive di legislatura, ma risulta necessaria a seguito della terza revisione della LPDP, entrata in vigore il 1° gennaio 2016. Le presenti modifiche legislative non hanno conseguenze di natura finanziaria. Semmai, al contrario, simili conseguenze potrebbero esserci qualora non si adottassero le modifiche proposte, sia per la continuazione della gestione degli attestati scolastici in forma cartacea, sia per il reperimento dei dati necessari alla ricerca scolastica in assenza della possibilità di far capo alla banca GAGI.

V. COMPATIBILITÀ CON LE ALTRE LEGGI CANTONALI E FEDERALI

Le nuove norme ossequiano l'obbligo imposto dalla LPDP di una base legale nel diritto formale settoriale in specie per le elaborazioni sistematiche di dati personali meritevoli di particolare protezione (art. 6 cpv. 1) e la loro accessibilità tramite procedura di richiamo (art. 14 cpv. 3).

VI. CONCLUSIONI

Considerato quanto esposto, il Consiglio di Stato invita il Parlamento ad approvare le modifiche legislative contenute nell'allegato disegno di legge.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Christian Vitta

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

LEGGE

della scuola del 1° febbraio 1990; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 13 novembre 2019 n. 7748 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge della scuola del 1° febbraio 1990 è modificata come segue:

Art. 91a

¹Il Dipartimento competente, tramite le unità amministrative definite dal regolamento, gestisce la banca dati «Gestione allievi gestione istituti» (GAGI), la quale serve:

- a) alla gestione amministrativa e del curriculum formativo degli allievi;
- b) alla gestione amministrativa degli istituti scolastici e dei relativi servizi centrali;
- c) a garantire la disponibilità di attestati e diplomi per un periodo di tempo adeguato;
- d) a garantire il monitoraggio del sistema formativo per il pilotaggio delle politiche educative;
- e) ad accompagnare gli allievi in caso di rientro nel sistema formativo dopo un'interruzione;
- f) a scopo di ricerca e statistica.

²La banca dati GAGI contiene i dati personali necessari all'adempimento dei compiti legali degli organi interessati, inclusi dati meritevoli di particolare protezione relativi allo stato di salute, alle decisioni amministrative particolari, ai provvedimenti disciplinari, nonché alla sfera familiare se strettamente necessari per la gestione ordinaria della scuola. Essa non contiene dati di natura penale.

Art. 91d cpv. 1 e cpv. 2 (nuovo)

¹I dati degli allievi sono conservati al massimo per 15 anni a partire dalla fine della carriera scolastica e in seguito solo in forma anonimizzata ai fini della statistica e della ricerca educativa; quelli meritevoli di particolare protezione sono conservati al massimo per 4 anni dalla conclusione del rispettivo ciclo scolastico e in seguito solo in forma anonimizzata ai fini della statistica e della ricerca educativa.

²Gli attestati scolastici e i titoli sono conservati al massimo per 50 anni a partire dalla fine della carriera scolastica ai fini della richiesta da parte della persona che li ha conseguiti.

II

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.